

REGOLAMENTO E TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO I

Ambito di applicazione

La pubblicita' esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune di **MALLARE**, se effettuate nel suo territorio, ai sensi e per gli effetti della normativa nazionale vigente in materia.

ARTICOLO 2

Classificazione del Comune

Il Comune di **MALLARE** appartiene alla classe V sulla base della popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente al 1994, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica.

CAPO II

IMPIANTI PUBBLICITARI E PIANO GENERALE

ARTICOLO 3

Tipologia impianti pubblicitari

Gli impianti pubblicitari possono essere luminosi o non luminosi.

E' da qualificare impianto di pubblicita' non luminoso qualunque manufatto finalizzato alla pubblicita' o alla propaganda sia di prodotti che di attivita' e non individuabile come insegna, come cartello, come manifesto, come segno orizzontale reclamistico.

E' da qualificare impianto di pubblicita' luminoso qualunque manufatto finalizzato alla pubblicita' o alla propaganda sia di prodotti che di attivita' e non individuabile come insegna, come cartello, come manifesto, come segno orizzontale reclamistico e costituito da corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

Al fine della individuazione e determinazione tipologica dell'insegna, cartello, manifesto, segno orizzontale reclamistico, si richiamano espressamente i concetti contenuti nell'art.47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada di cui al DPR 16.12.1992. nr.495.

Su ogni impianto pubblicitario dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati con caratteri incisi, i seguenti dati:

-Amministrazione rilasciante

-soggetto titolare dell'autorizzazione

- numero dell'autorizzazione
- progressiva chilometrica del punto di installazione
- data di scadenza dell'autorizzazione

La targhetta di cui al comma precedente, deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

Se collocati lungo le strade o in vista di esse, gli impianti pubblicitari, qualora installati fuori dei centri abitati non devono superare la superficie di 6 mq.. Se installati entro i centri abitati, non devono ugualmente superare la superficie di 6 mq. ed in ogni caso, non devono contrastare con gli strumenti urbanistici in vigore.

ARTICOLO 4

Caratteristiche degli impianti non luminosi

Gli impianti pubblicitari non luminosi devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

Le strutture di sostegno e le fondazioni devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

Per gli impianti collocati sulle strade od in vista di esse, gli stessi devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non puo' essere quella di disco o di triangolo.

L'uso del colore rosso, deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non puo' comunque superare 1/5 dell'intera superficie dell'impianto medesimo. il bordo inferiore degli impianti pubblicitari deve essere in ogni suo punto, ad una quota superiore di 1,5 mt. rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

ARTICOLO5

Caratteristiche degli impianti pubblicitari luminosi

Gli impianti pubblicitari luminosi posti fuori dei centri abitati, lungo ed in prossimita' delle strade dove ne e' consentita l'installazione, non possono avere luce ne' intermittente, ne' di colore rosso, ne' di densita' luminosa superiore a 150 candele per mq., o che comunque provochi abbagliamento. Gli stessi impianti devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non puo' essere quella di disco o di triangolo. La croce rossa luminosa e' consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso. Nei centri abitati, gli impianti pubblicitari devono essere conformi alle prescrizioni proprie degli strumenti urbanistici e comunque devono essere, per caratteristiche di luminosita' e di dimensioni tali da arrecare disturbo al riposo delle persone.

ARTICOLO 6

Procedura per installazione

Per il rilascio dell'autorizzazione al posizionamento di impianti pubblicitari, il soggetto interessato deve presentare domanda in bollo, contenente l'indicazione delle generalita' del richiedente e l'oggetto della domanda, all'Ufficio **Polizia Municipale**. Oltre alla detta documentazione amministrativa, il richiedente deve allegare la documentazione di cui all'art. 53, comma 3, del DPR 16 dicembre 1992 n.ro 495.

l'Ufficio Polizia Municipale per l'espressione del parere di conformita' dell'impianto oggetto di richiesta alle norme del Codice della strada. L'Ufficio Polizia Municipale esprimera' entro 7 giorni dal ricevimento della documentazione, parere motivato che verrà acquisito agli atti.

L'Ufficio **di** Polizia Municipale, provvede all'ulteriore istruzione della pratica ed elabora il proprio parere in ordine al profilo tecnico trasmettendo gli atti al Sindaco.

Il Sindaco entro 60 giorni dalla data della presentazione della domanda da parte del richiedente, concede l'autorizzazione mediante ordinanza. L'eventuale diniego deve essere motivato.

L'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari ha validita' per un periodo di 3 anni ed e' rinnovabile a richiesta dell'interessato.

Per il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di impianti pubblicitari diversi da quelli collocati lungo le strade o in vista di esse, si applicano le disposizioni di cui ai capi precedenti.

Per il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di impianti pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, si applicano, per quanto sopra non contemplato, le disposizioni di cui al D.lgs. 30 aprile 1992, nr. 285.

ARTICOLO 7

Criteri generali per la realizzazione piano generale impianti

Il Comune provvede alla redazione del piano generale degli impianti di pubblicita' e degli spazi per le pubbliche affissioni.

Il piano generale dovrà essere formato nel rispetto della normativa urbanistica e della normativa propria del Codice della strada.

Al Consiglio Comunale compete l'approvazione del piano che dovrà essere predisposto dagli uffici tecnici comunali e sottoposto a preventivo esame della Commissione edilizia, che esprimera' motivato parere.

Nel piano generale dovrà essere indicata la quantità degli impianti pubblicitari e degli spazi per le pubbliche affissioni; la densità massima delle superfici pubblicitarie/espresso in mq. che dovrà essere diversificata rispetto alle seguenti zone territoriali:

centro abitato del capoluogo, centro abitato della frazione , altre aree del territorio comunale; le distanze che dovranno essere osservate da un impianto all'altro; le dimensioni massime per ogni impianto e per ogni spazio per le pubbliche affissioni.

Capo III

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

ARTICOLO 8

Oggetto

Il presupposto per l'applicazione dell'imposta di pubblicita' e' dato dalla diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile. Ai fin dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attivita' economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Sono escluse dal presupposto impositivo tutte quelle comunicazioni prive di contenuto pubblicitario o comunque non ricollegabili ad alcun interesse economico.

ARTICOLO 9

Soggetto passivo

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicita', tenuto al pagamento in via principale, e' colui che

dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta il soggetto pubblicizzato e cioe', colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicita'.

ARTICOLO 10

Limitazioni e divieti

La pubblicita' dovrà essere attuata mediante le forme consentite dalla legge e dal presente regolamento.

Nei centri abitati la pubblicita' fonica non potra' essere effettuata dalle ore 22 alle ore 9 e non dovrà eccederela soglia di rumore consentita dalla normativa vigente e comunque non potra' essere effettuata con modalita' tali da arrecare disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone. La pubblicita' fonica dovrà essere autorizzata dal Comune. A tal fine, colui che intende effettuare la pubblicita' dovrà presentare domanda contenente le generalita' del richiedente, l'oggetto della domanda, le modalita' e le ore richieste per la pubblicita'.

Per la pubblicita' sulle strade e sui veicoli devono essere osservate le limitazioni e gli obblighi imposti dalla normativa di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, nr. 285, e successive modificazioni, nonche' dalle relative disposizioni regolamentari approvate con DPR 420/92 e successive modificazioni.

ARTICOLO 11

Modalita' di applicazione dell' imposta

L'imposta sulla pubblicita' si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui e' circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad 1 mq. si arrotondano per eccesso al mq. e le frazioni di esso, oltre il 1^, a 1/2 mq.; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a 300 cmq. .

Per i mezzi pubblicitari polifacciali, l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicita'.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui puo' essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili, nonche' i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base. le riduzioni non sono cumulabili.

ARTICOLO 12

Deliberazione delle tariffe

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicita' sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1^o gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione e' divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

ARTICOLO 13

Dichiarazione

Il soggetto passivo dell'imposta e' tenuto, prima di iniziare la pubblicita', a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, secondo il modello di cui all'art. 14 del presente regolamento.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicita', che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicita' effettuata, con conseguente nuova imposizione. Il Comune procedera' al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La dichiarazione della pubblicita' annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purche' non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicita' si intende prorogata per il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicita' di cui agli artt. 19, 20, 21, comma 1, 2, 3, del presente regolamento, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1^o gennaio dell'anno in cui e' stata accertata. Per le altre fattispecie, la presentazione opera dal 1^o giorno del mese in cui e' stato effettuato l'accertamento.

ARTICOLO 14

Modello di dichiarazione e procedura di presentazione

Il modello di dichiarazione dell'imposta di pubblicita' viene approvato con deliberazione della Giunta Comunale. Il modello dovrà indicare: la tipologia e le caratteristiche della pubblicita', la durata della pubblicita', l'ubicazione e la consistenza dei mezzi pubblicitari, gli elementi identificativi del soggetto passivo.

Gli elementi identificativi dei soggetti passivi consistono:

Per le persone fisiche

-codice fiscale

-nome e cognome e data di nascita

-la dimora ovvero la residenza

Per le societa'

-partita IVA e codice fiscale

-i dati identificativi del rappresentante legale

-la denominazione e relativo scopo sociale

-la sede legale o effettiva.

La dichiarazione effettuata sul modello di cui ai capi precedenti dovrà essere presentata al Comune mediante consegna dello stampato all'Ufficio Tributi od invio per posta. Fara' fede dell'avvenuta presentazione e della data di effettiva ricezione della dichiarazione d'imposta, il timbro postale apposto sulla busta contenente la dichiarazione medesima nell'ipotesi di invio, od il timbro generale del protocollo apposto sulla dichiarazione medesima e l'iscrizione nel registro generale del protocollo del Comune, nell'ipotesi di consegna all'Ufficio Tributi.

ARTICOLO 15

Pagamento dell'imposta

L'imposta e' dovuta per le fattispecie previste dagli artt.19, comma 1e 3, 20, 21, comma 1,2,3 del presente regolamento, per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta e' quello specificato nelle relative disposizioni regolamentari.

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con apposito bollettino mediante versamento a mezzo c/c postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario medesimo.

I pagamenti dovranno essere arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non e' superiore a lire cinquecento o per eccesso se e' superiore.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione di cui all'art. 14 del presente regolamento.

Per la pubblicita' relativa a periodi inferiori all'anno solare, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione. Per la pubblicita' annuale, l'imposta puo' essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire 3 milioni.

ARTICOLO 16

Riscossione coattiva

La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del DPR 28 gennaio 1988 nr.43, e successive modificazioni.

I ruoli per la riscossione coattiva devono essere formati e resi esecutivi entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica e' stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

ARTICOLO 17

Rimborsi

Entro il termine di due anni decorrenti dal giorno in cui e' stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente puo' chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza.

Il Comune provvede nel termine di 90 giorni al rimborso delle somme dovute.

ARTICOLO18

Rettifica ed accertamento d'ufficio

Il Comune, entro 2 anni dalla data in cui la dichiarazione e', stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

L'avviso di accertamento, nel modello che verrà approvato dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo, dovrà indicare il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile designato ai sensi dell'art.38, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario dallo stesso designato.

ARTICOLO 19

Pubblicita' ordinaria

Per la pubblicita' effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o/qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa

dell'imposta per ogni mq. di superficie e per anno solare e' pari a L. 16.000.

Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1, che abbiano durata non superiore a 3 mesi, si applica per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad 1/10 di quella ivi prevista.

Per la pubblicita' effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti in misura e con le modalita' previste dal comma 1.

Alla tariffa di cui al comma 1 dovranno essere applicate le seguenti maggiorazioni:

Per la pubblicita' che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 e 8,5, la tariffa dell'imposta e' maggiorata del 50%;

Per la pubblicita' che abbia superficie superiore a mq. 8,5, la tariffa dell'imposta e' maggiorata del 100%.

Qualora la pubblicita' venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa di imposta e' maggiorata del 100%.

ARTICOLO 20

Pubblicita' effettuata con veicoli

Per la pubblicita' visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranvierie, battelli, barche e

simili, di uso pubblico o privato, e' dovuta l'imposta sulla pubblicita' in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalita' previste dall'art.19 del presente regolamento, commal; per la pubblicita' effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 19, comma 4.

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta e' dovuta al Comune di **MALLARE**, qualora la licenza sia stata dallo stesso rilasciata; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana, l'imposta e' dovuta nella misura della meta', qualora nel Comune di **MALLARE**, abbia avuto inizio o fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato, l'imposta e' dovuta al Comune di **MALLARE**, qualora il proprietario del veicolo vi abbia la residenza anagrafica o la sede.

Per la pubblicita' effettuata per conto proprio, su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta e' dovuta per anno solare al Comune di **MALLARE**, qualora nel suo territorio abbia sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero siano domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1^o gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, nella misura tariffaria di:

a) per autoveicoli con portata superiore 3000kg.
L.144.000

b) per autoveicoli con portata inferiore 3000kg. L.	
96.000	
c) per motoveicoli e veicoli non compresi nelle	
precedenti categorie	L.
48.000	

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma e' raddoppiata.

Per i veicoli di cui al comma 3 del presente articolo non e' dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purche' sia apposta non piu' di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a 1/2 mq.

E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Qualora la pubblicita' venga effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa di imposta e' maggiorata del 100%.

ARTICOLO 21

Pubblicita' effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

Per la pubblicita' effettuata per contro altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilita' del messaggio o la sua visione in forma

intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa di L.64000.

Per la pubblicita' di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

Per la pubblicita' prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

Per la pubblicita' realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla tariffa di L.4000. In caso di durata superiore ai 30 giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera di L.2000.

ARTICOLO 22

Pubblicita' varia

Per la pubblicita' effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per

ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, e' pari a L. 16000.

Per la pubblicita' effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lanci di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, e' dovuta l'imposta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicita' stessa viene eseguita, nella misura di L. 96000.

Per la pubblicita' eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa di L. 48000.

Per la pubblicita' effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, e' dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantita' di materiale distribuito, in base alla tariffa di L. 4000.

Per la pubblicita' effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicita' e per ciascun giorno e frazione è di L. 12000.

ARTICOLO 23

Riduzioni dell'imposta

Si applicano le riduzioni di imposte previste e disciplinate dall'art. 16 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ARTICOLO 24

Esenzioni dall'imposta

Si applicano le riduzioni dall'imposta previste e disciplinate dall'art. 17 del D. Lgs. 15 novembre 1993, nr. 507.

CAPO IV

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ARTICOLO 25

Servizio delle pubbliche affissioni

Il servizio delle pubbliche affissioni e' obbligatoriamente istituito ed e' inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a cio' destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalita' istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attivita' economiche.

ARTICOLO 26

Determinazione delle superfici degli impianti

Ai fini della determinazione delle superfici degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni, la popolazione comunale accertata al 14 giugno 1994 e' pari al nr. di 1.260.

La determinazione dei luoghi in cui e' permessa l'affissione viene stabilita per una superficie complessiva non inferiore a mq. 69,648 dando atto che, per gli effetti di cui all'art.234 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, gli spazi assentiti sono quelli esistenti al momento dell'emanazione ed entrata in vigore del decreto legislativo stesso.

Gli impianti che vengono riservati all'affissione di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica, quelli riservati all'affissione di natura commerciale, quelli riservati all'affissione diretta a cura dei soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, sono individuati come da allegato.

Gli spazi riservati per le affissioni che insistono su proprieta' non comunali, devono essere acquisiti previo consenso dei proprietari.

ARTICOLO 27

Diritto sulle pubbliche affissioni

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni a cui provvede il Comune e' dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso e' richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicita' a favore del Comune medesimo.

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70x100 e per i periodi di seguito indicati e' la seguente:

Per i primi 10 giorni

L.2000

Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione

L.600

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma precedente e' maggiorato del 50%.

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto e' maggiorato del 50%; per quelli costituiti da piu' di dodici fogli e' maggiorato del 100%.

ARTICOLO 28

Modalita' di pagamento del diritto

Il pagamento del diritto deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Il pagamento del diritto deve essere effettuato mediante versamento su apposito bollettino a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario medesimo.

I pagamenti dovranno essere arrotondati a 1000 lire per difetto se la frazione non e' superiore a lire 500 o per eccesso se e' superiore.

ARTICOLO 29

Riscossione coattiva

La riscossione coattiva del diritto si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 nr. 43, e successive modificazioni.

Iruoli per la riscossione coattiva devono essere formati e resi esecutivi entro il 31 dicembre del 2^o anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica e' stato notificato, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

ARTICOLO 30

Rimborsi

Entro il termine di due anni decorrenti dal giorno in cui e' stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente puo' chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza.

Il Comune provvede nel termine di 90 giorni al rimborso delle somme dovute.

ARTICOLO 31

Riduzioni del diritto

Si applicano le riduzioni del diritto previste dall'art. 20 del D.lgs. 15 novembre 1993, nr. 507.

ARTICOLO 32

Esenzioni dal diritto

Si applicano le esenzioni dal diritto previste dall'art.21 del D.lgs. 15 novembre 1993, nr. 507.

ARTICOLO 33

Modalita' per le pubbliche affissioni

La durata per le affissioni non puo' essere inferiore a cinque giorni.

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui e' stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data della richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.

Nelle ipotesi di ritardo dell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche o per la mancanza di spazi disponibili, il committente

puo' annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e il Comune e' tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 giorni.

Il committente ha facolta' di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la meta' del diritto dovuto.

Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono e il registro cronologico delle commissioni.

ARTICOLO 34

Affissioni d'urgenza, notturne e festive

Per le affissioni richieste per il giorno in cui e' stato consegnato il materiale da affiggere entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, e' dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di L. 50000 per ciascuna commissione.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 35

Sanzioni tributarie ed interessi

Si applicano le disposizioni di cui all'art.23 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ARTICOLO 36

Sanzioni amministrative

Il Comune vigila sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

Gli agenti del servizio pubblicità e pubbliche affissioni devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento per i servizi di vigilanza e di repressione attinenti all'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, rilasciata dal Sindaco.

Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune in esecuzione del presente capo nonche' in quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da L. 200.000 a L. 2.000.000, con notificazione agli interessati, entro 150 giorni dall'accertamento, degli

estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresi' la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Il Comune, o il concessionario del servizio, effettua, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l'immediata copertura della pubblicita' abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalita' previste per le rettifiche ed accertamenti d'ufficio.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente sono, con ordinanza del Sindaco, sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonche' dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi. Nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al

miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonche' alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

ARTICOLO 37

Ufficio competente e funzionario responsabile

Nel caso di gestione diretta del servizio, le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale dell'imposta, la sottoscrizione delle richieste, avvisi, provvedimenti relativi e la disposizione dei rimborsi, sono affidati al funzionario comunale identificato nella figura del responsabile dell'Ufficio Tributi.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1, spettano al concessionario.

ARTICOLO 38

Affidamento del servizio a terzi

Il servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta sulla pubblicita' e deritti sulle pubbliche affissioni, ove il Comune lo ritenga piu' conveniente sotto il profilo economico o funzionale, potra' essere affidato in concessione ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c) della legge 8 giugno 1990, nr.142, ovvero ai soggetti iscritti all'albo nazionale dei concessionari istituito presso la Direzione Centrale per la fiscalita' locale del Ministero delle Finanze.

L' affidamento della concessione ai soggetti iscritti nell'albo viene effettuato in conformita' all'art.56 della legge 8 giugno 1990 nr.142, e previa adozione di apposito capitolato d'oneri, mediante licitazione privata ai sensi dell'art.89 del RD 23 maggio 1924 nr.827, integrato dalle disposizioni, ove compatibili, della legge 2 febbraio 1973 nr.14, e dell'art.2 bis del DL 2 marzo 1989 nr.65, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1989 nr.155.

In caso di gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicita' e delle pubbliche affissioni, effettuata tramite concessione, il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed e' tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, e' fatto divieto al concessionario di emettere atti od effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

Per la disciplina del rapporto gestionale e per le modalita' di espletamento della gara contrattuale, si richiama espressamente la disciplina di cui al combinato disposto dagli artt.26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 del DL 15 novembre 1993 nr.507.

ARTICOLO 39

Disposizioni transitorie e finali

Per la disciplina della fase transitoria tra l'entrata in vigore del presente regolamento e la precedente normativa, si osservano le disposizioni di cui all'art. 36 del decreto legislativo 15 novembre 1993, nr. 507 e successive modifiche introdotte dal decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 566.